

1. Prescrizioni generali

1. L'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato nella documentazione accompagnatoria alla domanda di riesame, che costituisce parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute in quest'ultima;
2. deve essere presente all'ingresso dell'impianto una tabella che riporti gli estremi dell'autorizzazione, il nominativo e i recapiti del responsabile della gestione ai sensi dell'articolo 29 della LR 24/2017 e del referente IPPC, gli orari di apertura e di chiusura dell'impianto;
3. l'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale, le aree di manovra dei mezzi devono garantire l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico in modo agevole minimizzando, conseguentemente, le possibilità di danneggiamento delle diverse tipologie di contenitori, macchinari e strumentazioni presenti all'interno dell'impianto e consentendo facilità di passaggio e di intervento;
4. l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio, compreso il sistema antincendio, devono essere mantenuti in buono stato attraverso controlli ed interventi periodici;
5. devono essere previsti presidi adeguati al fine di garantire un intervento tempestivo in caso di perdite di fluidi da parte dei mezzi d'opera impiegati. Dovranno, poi, essere garantite istruzione e formazione del personale di cantiere riguardo le migliori tecniche di intervento da utilizzare in tali situazioni di emergenza e criticità ambientale;
6. fatti salvi gli obblighi di comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e gli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in tutti gli altri casi il gestore, sentiti gli uffici, comunica ogni variazione relativa all'esercizio dell'installazione;
7. le garanzie finanziarie, prestate ai sensi del DPR 502/91 al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata dall'installazione, già prestate dal gestore a favore del Comune di Trieste, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prestate a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 34/2017, per l'ammontare rideterminato di euro **313.047,30** calcolato in base ai criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), cui si applica la riduzione del 50% dovuta alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 [EMAS] prevista dall'art.26, comma 8 della L.R. 34/2017.

2. Prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti

1. Il gestore è tenuto alla verifica dell'accettabilità dei rifiuti presso l'impianto e della regolarità della documentazione accompagnatoria di ciascun carico, secondo la normativa vigente. In caso di mancata accettazione di un carico, è fatto obbligo al gestore di comunicare entro 48 ore [non rientrano nel computo le giornate festive] il respingimento dello stesso allegando alla comunicazione copia del formulario d'identificazione e dettagliando all'interno della comunicazione le motivazioni della mancata accettazione;
2. la gestione dei rifiuti (ingresso/uscita) deve essere tracciata attraverso la compilazione dell'applicativo O.R.S.o. di cui all'articolo 8 della LR 34/2017;
3. nella procedura di accettazione ed allontanamento rifiuti (P.0025) devono essere definite le condizioni per la non conferibilità nell'impianto e, quindi, del fermo e dell'allontanamento di un carico. Deve inoltre essere individuata l'area in cui collocare i rifiuti non conformi all'omologa di accettazione;
4. le aree dedicate alle attività di trattamento rifiuti "non IPPC" [paragrafo 9.2 dell'Allegato A] devono essere chiaramente identificate e segnalate. Per garantire la tracciabilità del rifiuto trattato in esse devono essere definite le compartimentazioni per tipologia di CER e di carico;
5. deve essere effettuato il controllo radiometrico dei rifiuti in entrata allo stabilimento. Il sistema di sorveglianza radiometrica deve essere descritto dettagliatamente in uno o più documenti e contenere almeno i seguenti elementi:
 - 5.1. tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata secondo la norma UNI10897:2016;

- 5.2. ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
- 5.3. modalità e periodicità di formazione e addestramento;
- 5.4. modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento della strumentazione (carte di controllo), periodicità delle verifiche e della taratura della strumentazione;
- 5.5. modalità di svolgimento dei controlli;
- 5.6. criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (definizione di anomalia radiometrica);
- 5.7. modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
- 5.8. azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica, incluse le modalità di comunicazione agli enti secondo quanto stabilito nel piano di gestione sorgenti orfane della Prefettura UTG di Trieste
(http://www.prefettura.it/trieste/contenuti/Piano_di_intervento_per_la_messa_in_sicurezza_in_caso_di.....-43186.htm);
- 5.9. nel caso di rinvenimento di sorgenti radioattive o di presenza di livelli di radioattività superiori al fondo, modalità di esecuzione di misure di controllo della contaminazione superficiale trasferibile delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto;
6. le aree dedicate al deposito temporaneo rifiuti:
 - 6.1. devono essere chiaramente identificate con opportuna segnaletica;
 - 6.2. devono essere periodicamente verificate e tenute pulite (PMC);
 - 6.3. devono essere stoccati solo rifiuti chiaramente ed immediatamente identificati e classificati.
7. Deve essere data preventiva comunicazione alla Regione e all'ARPA FVG dell'avvio delle attività "non IPPC" riportando nella comunicazione l'indicazione, anche con dedicata planimetria, delle aree individuate per le seguenti operazioni:
 - D13, D14, D15 trasferimento e condizionamento volumetrico dei rifiuti;
 - D14, ricondizionamento preliminare di rifiuti ingombranti;
 - R12, scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
 - D15, deposito preliminare;
 - R13, messa in riserva.
8. con specifico riferimento all'esercizio delle operazioni R1/D10, relativamente ai rifiuti con codice EER 160505, 160509, 180107 e 180109, non sono ammessi solventi organici o altre sostanze in grado di provocare fenomeni di combustione violenti o esplosivi;

3. Limiti e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

3.1. Prescrizioni generali

1. Deve essere assicurata la regolare pulizia delle vie di transito, dei mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti e dei materiali polverulenti, nonché dei piazzali pavimentati;
2. I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente;
3. le caratteristiche costruttive dei punti di emissione dovranno essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG 22.03 – Ed.2 - Rev.0 – 19.07.19, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/aria/pubblicazioni/attivita-di-campionamento-delle-emissioni-convogliate-in-atmosfera-requisiti-tecnici-delle-postazioni-ai-sensi-della-uni-en-15259-e-del-dlgs-8108-e-smi/> e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali;
4. le misure e gli interventi di autocontrollo dovranno avvenire almeno con la frequenza e le modalità indicate dal PMC;
5. i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere quelli indicati alla lettera C dell'allegato 1 al titolo III-bis della parte quarta del D.lgs. 152/06;
6. Durante l'esercizio dell'attività, il Gestore deve eseguire gli interventi di ordinaria manutenzione di macchinari e attrezzature, secondo le indicazioni dei fornitori. Tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato;

7. la ditta deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
8. Agli impianti e alle attività presenti nell'installazione che danno luogo a emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 si applicano i VLE di cui ai paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4 del presente allegato¹.

3.2. Valori limite di emissione per misure in continuo

Inquinante	Valori limite di emissione espressi in mg/Nm ³		
	Valori limite di emissione medi giornalieri	Valori limite di emissione medi su 30 minuti	
	A	B1§ (100%)	B2§ (97%)
Polveri totali	5 (BAT-AEL)	20	5
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)	8 (BAT-AEL)	50	8
Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO ₂)	40 (BAT-AEL)	200	40
Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂)	180 (BAT-AEL)	400	180
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	10	20	10
Ammoniaca (NH ₃)	10 (BAT-AEL)	50	10
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)	1	4	2

I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

- 50 mg/Nm³ come valore medio giornaliero;
- 100 mg/Nm³ come valore medio su 30 minuti;
- 150 mg/Nm³ come valore medio su 10 minuti.

Le condizioni di normalizzazione sono quelle indicate alla lettera B dell'allegato 1 al titolo III-bis alla parte quarta del D.Lgs. 152/06.

¹ Laddove il valore limite di emissione corrisponda ai BAT-AEL, l'obbligo di rispettare tale limite decorre a fare data dal termine di cui al paragrafo 6. Fino all'adeguamento dei VLE ai BAT-AEL, si applicano i limiti stabiliti con decreto n. 2399/AMB del 28/04/2021.

3.3. VLE medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui alla lettera C dell'allegato 1 al titolo III-bis della parte quarta del D.lgs. 152/06.

3.3.1. Misure da eseguire in regime di autocontrollo

Inquinante	Valori limite di emissione espressi in mg/Nm ³
Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	0,02 in totale (BAT-AEL)
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)	
Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)	0,02 (BAT-AEL)
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)	0,3 in totale (BAT-AEL)
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)	
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)	
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)	
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)	
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)	
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)	
Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)	
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)	

I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.

3.4. VLE medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui alla lettera C dell'allegato 1 al titolo III-bis della parte quarta del D.lgs. 152/06

Inquinante	Valori limite di emissione
Diossine e furani (PCDD + PCDF) (1) + PCB-DL (3)	0,08 ng/Nm ³ in totale (BAT-AEL)
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (2)	0,01 mg/Nm ³

(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

	FTE
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1

2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

Benz[a]antracene
Dibenz[a, h]antracene
Benzo[h]fluorantene
Benzo[j]fluorantene
Benzo[k]fluorantene
Benzo[a]pirene
Dibenzo[a, e]pirene
Dibenzo[a, h]pirene
Dibenzo[a, i]pirene
Dibenzo[a, l]pirene
Indeno [1,2,3 - cd] pirene

(3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DI, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

Congeneri	Nome IUPAC	WHO-TEF
3,3',4,4'-TetraCB	PCB77	0,00010
3,4,4',5-TetraCB	PCB81	0,00030
2,3,3',4,4'-PentaCB	PCB 105	0,00003
2,3,4,4',5-PentaCB	PCB 114	0,00003
2,3',4,4',5-PentaCB	PCB 118	0,00003
2',3,4,4',5-PentaCB	PCB 123	0,00003
3,3',4,4',5-PentaCB	PCB 126	0,10000
2,3,3',4,4',5-HexaCB	PCB 156	0,00003
2,3,3',4,4',5'-HexaCB	PCB 157	0,00003
2,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 167	0,00003
3,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 169	0,03000
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB	PCB 189	0,00003

3.5. Prescrizioni relative alla gestione del sistema di monitoraggio in continuo di E1, E2 ed E3

- Oltre ai parametri riportati al paragrafo 3.2. il sistema di monitoraggio in continuo deve misurare e registrare anche i seguenti parametri:
 - il tenore volumetrico di ossigeno;
 - la temperatura;
 - la pressione;
 - il tenore di vapore d'acqua;
 - la portata volumetrica dei fumi;
 - la temperatura di post-combustione.
- i sistemi di misura automatici devono rispettare le prescrizioni della norma UNI EN 14181:2015;
- l'installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica come prescritto al punto C dell'allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale;
- tutte le prove funzionali dovranno essere eseguite da laboratori accreditati per gli specifici parametri;
- gli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:

Inquinante	Incertezza % rispetto ai valori limite
Polveri totali	30
Monossido di Carbonio	10
Biossido di Zolfo	20
Biossido di Azoto	20
Ammoniaca	30
Carbonio organico totale	30
Acido cloridrico	40
Acido fluoridrico	40

- devono essere adottate le seguenti procedure in modo conforme alla UNI EN 14181:2015:
 - L'idoneità dei sistemi di misura automatici (SME) per gli specifici obiettivi e condizioni di misurazione (parametri e composizione della emissione) deve essere convalidata mediante l'utilizzo della procedura QAL 1 come specificato dalle norme UNI EN 15267-1, UNI EN 15267-2, UNI EN 15267-3 e UNI EN 14956;
 - il corretto posizionamento delle sonde di misura per i sistemi di monitoraggio, rappresentativo dell'emissione da monitorare, deve essere individuato applicando quanto riportato nelle norme UNI EN ISO 16911-2:2013 per la portata, in funzione dell'incertezza richiesta, e UNI EN 15259:2008 ai punti 8.3, *Determination of homogeneity*, e 8.4, *Permanently installed AMS* per i gas. La verifica deve essere effettuata a monte dell'installazione del sistema di monitoraggio o a seguito di sostanziali modifiche al percorso e alle dinamiche dei fumi nel camino;
- la documentazione inerente all'applicazione della UNI EN 14181:2015 deve essere conservata per almeno 5 anni.
- In occasione della effettuazione delle verifiche di AST si richiede il calcolo dell'Indice di accuratezza relativa (IAR) ai sensi del punto 4.4 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti previsti al punto 3.1 d) dell'allegato VI alla parte quinta del D.lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs. 183/2017, per i quali si applicano le procedure di garanzia di qualità per i sistemi di monitoraggio delle emissioni riportate nella norma UNI EN 14181. Per i misuratori di velocità e portata la norma UNI EN ISO16911-2:2008 specifica le modalità e i criteri per la calibrazione dello strumento.
- il Gestore dell'impianto, secondo quanto riportato al punto 3.1 Allegato VI, Parte Quinta del D.lgs.152/06, è tenuto a garantire la qualità dei dati del sistema di monitoraggio in continuo mediante l'adozione di procedure che documentino le modalità e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi e delle operazioni di calibrazione e taratura della strumentazione di misura. A tale scopo è necessario adottare un manuale di gestione, controllo e verifica degli SME e del sistema di

acquisizione ed elaborazione dei dati che dovrà essere presentato ad ARPA FVG entro la data di messa in esercizio del sistema di monitoraggio in continuo. Qualsiasi revisione del Manuale dovrà essere condivisa con ARPA FVG;

10. il Gestore deve comunicare con un anticipo di almeno 15 giorni le date di effettuazione di QAL2, AST attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG, test funzionali e delle attività finalizzate all'individuazione del miglior punto disponibile per il posizionamento delle sonde di campionamento e di misura e deve trasmettere ad ARPA FVG le relazioni relative a tali attività non appena disponibili.

Per quanto non espressamente disciplinato nei succitati riferimenti, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/06.

3.6. Prescrizioni relative all'esercizio delle linee di incenerimento

1. I periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto dell'impianto di incenerimento durante il quale non devono essere alimentati rifiuti sono stabiliti, rispettivamente, in 120 ore e in 72 ore.
2. Eventuali transitori di avvio o di arresto di durata superiore a quanto indicato al punto 1 devono essere comunicati alla Regione e all'ARPA;
3. I gas prodotti dal processo di incenerimento devono essere portati, dopo l'ultima immissione di aria comburente, in modo controllato ed omogeneo anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno 2 secondi e comunque anche in modo da garantire temperature sufficienti per il rispetto dei valori limite di emissione per gli ossidi di azoto e per l'ammoniaca;
4. Tutte le fasi di ricezione, di stoccaggio, di pretrattamento e di movimentazione dei rifiuti e di movimentazione e stoccaggio dei residui prodotti devono essere gestite in modo da ridurre la diffusione di polveri e di odori;
5. L'aria aspirata dalla zona di carico dei rifiuti deve essere inviata al forno ed utilizzata nello stesso quale aria comburente;
6. Dovrà inoltre essere assicurata la misurazione e la registrazione della quantità di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura;
7. I bruciatori ausiliari installati sono alimentati a gas naturale. Devono essere in grado di intervenire automaticamente qualora la temperatura dei gas di combustione scenda al di sotto del valore previsto di 850°C in post-combustione, nelle fasi di avviamento e di arresto e fino a quando ci sono rifiuti in camera di combustione;
8. La ditta deve comunicare tempestivamente ogni data e ora del riavvio dell'impianto e ogni data, ora e motivazione dell'arresto alla Regione FVG e all'ARPA FVG;

3.7. Prescrizioni relative alla gestione delle emergenze

1. In caso di temporanea indisponibilità di uno o più sistemi di misurazione in continuo e dei relativi sistemi di back-up dei parametri CO, NO₂, SO₂, polveri totali, TOC, HF, HCl e NH₃ alle emissioni, è fatto obbligo al Gestore:
 - di predisporre entro 48 ore lavorative dall'insorgere dell'anomalia un campionamento puntuale per il parametro o i parametri per i quali si è verificata l'impossibilità di procedere con la misurazione in continuo;
 - di ripetere tale campionamento e relativa analisi giornalmente per tutto il periodo del disservizio;
 - di sospendere l'alimentazione dei rifiuti al forno qualora il guasto ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni si protraesse per più di 15 giorni.
2. Per ognuno dei casi di anomalia elencati nei punti precedenti nonché per ogni altro evento incidentale o malfunzionamento dovesse verificarsi presso l'impianto, la Ditta dovrà informare immediatamente la Regione FVG e l'ARPA – FVG che si riservano la possibilità di disporre ulteriori prescrizioni. Analoga comunicazione dovrà essere data al ripristino della funzionalità dell'impianto;
3. Le situazioni di emergenza dell'impianto che comportino l'impossibilità di rispettare i VLE devono comportare l'interruzione dell'alimentazione rifiuti al forno e la fermata dell'impianto. In queste condizioni, il periodo massimo di tempo durante il quale le concentrazioni possono superare i valori limite di emissione autorizzati viene fissato in 4 (quattro) ore consecutive.

4. Qualora il Gestore non interrompa l'alimentazione del forno, in nessun caso devono essere superati i seguenti valori limite di emissione:

Inquinante	VLE (mg/Nm ³)
Polveri totali (media su 30 minuti)	150
Monossido di carbonio CO (media su 10 minuti, 95%, 24 ore)	150
Monossido di carbonio CO (media su 30 minuti, 100%, 24 ore)	100
Monossido di carbonio CO (media giornaliera, 97% annuo)	50
Sostanze organiche volatili TOC (media su 30 minuti, 100%)	20
Sostanze organiche volatili TOC (media su 30 minuti, 97%, annuo)	10

3.8. Prescrizioni relative al contenimento delle emissioni odorigene

1. Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità da concordare con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti migliori tecniche disponibili. ARPA FVG è comunque autorizzata ad accedere al sito al fine di effettuare campioni da analizzare autonomamente;
2. nell'ambito del SGA, secondo la BAT 1 punto xxvii e BAT 21, predisporre ed attuare una procedura per il contenimento delle emissioni diffuse e di tipo odorigeno che preveda almeno:
 - a) protocollo di verifica periodica delle sorgenti odorigene ed eventuale revisione della valutazione del rischio di impatto odorigeno;
 - b) valutazione delle misure di prevenzione e mitigazione
 - c) protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati;
 - d) la periodica attività informativa del personale sul tema degli odori e della loro prevenzione e contenimento;
3. in caso di fermata generale dell'impianto o quando non sia possibile garantire la depressione in fossa rifiuti, devono essere adottate soluzioni tecniche ed organizzative per contenere e mitigare eventuali emissioni di tipo odorigeno.

4. Prescrizioni relative agli scarichi

1. Deve essere definita ed attuata una procedura di gestione delle acque di spegnimento incendi al fine di evitare un loro rilascio in Rio collettore o loro rilascio solo a seguito di analisi che accerti un rischio ambientale accettabile;
2. il sistema di attivazione delle pompe di sollevamento della prima pioggia all'impianto di depurazione dovrà essere programmato al fine di consentire lo svuotamento della vasca di accumulo entro le 96 ore successive dall'ultimo evento meteorico;
3. annualmente dovrà essere verificato e documentato lo stato dei luoghi presso il punto di recapito del flusso collettato S2, da allegare nel report AICA.

4.1 Prescrizioni impartite dal Gestore del SII [S1]:

1. Il titolare dello scarico deve comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel presente decreto;
2. La presente autorizzazione allo scarico è emessa sulla base del regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dalla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Orientale Triestino con delibera n. 218 dd. 08.11.2016;
3. Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.lgs. 152/06, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore per il controllo nel punto assunto per la misurazione;
4. la misurazione dello scarico S1, salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 108 dello stesso decreto, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognatura [pozzetto PP1];
5. Il Gestore del S.I.I., in ottemperanza al comma 1 dell'art. 129 del D.lgs. 152/06, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, anche all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti;
6. le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dal Gestore;

7. il gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
8. Ai sensi dell'art. 10 lettera B) della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato rep. 6209 dd. 29 agosto 2013, le analisi devono essere ripetute una volta l'anno, entro il 1° novembre di ciascun anno e trasmesse al Gestore del S.I.I. che ha facoltà di effettuare ulteriori controlli e campionamenti a propria discrezione;

4.2 Deroghe S1

È ammesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 6, del D.lgs. 152/2006, lo scarico in fognatura in deroga ai valori limite di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del medesimo decreto per i seguenti parametri:

- Cloruri, valore limite massimo di 2000 mg/l;
- Solfati (come SO₄), valore limite massimo 2400 mg/l.

La deroga è concessa sulla scorta del parere favorevole del gestore del SII espresso con nota acquisita al prot. n. 42308 del 22/07/2022.

5. Prescrizioni relative al rumore

Il gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal Piano comunale di classificazione acustica [PCCA].

6. Prescrizioni relative all'adeguamento alle BAT

Ai fini dell'adeguamento alle BAT di cui alla Decisione di esecuzione della commissione del 12 novembre 2019 (UE) 2019/2010, è fatto obbligo al Gestore di provvedere nei termini di seguito indicati:

BAT	Oggetto	Azione di adeguamento	Termine per l'adeguamento
1-xxiv) 5 18	Piano di gestione delle OTNOC	Implementazione della gestione degli stati impianto ed apparecchiature del sistema depurazione fumi	28/02/2024
4	Analisi in continuo delle emissioni	Installazione di un box di switch per gestire automaticamente il prelievo dei gas inviati allo FTiR di back-up e poter eseguire sullo stesso la QAL2 e non solo la VIC	28/02/2024
7	Monitoraggio incombusti nelle scorie di combustione	Incrementare la frequenza di analisi da semestrale a trimestrale	28/02/2024
30	Monitoraggio PCDD/F+PCB dl con periodo di campionamento a lungo termine	Campionamento dei microinquinanti a rotazione sulle tre linee (es. 12 h su ciascuna linea) per un periodo complessivo di 14 giorni anche non consecutivi per campagna in modo da avere 336 h di campionamento per ciascuna linea (con impianto in esercizio)	28/02/2024
25 28 29 30 31	Adeguamento VLE ai BAT-AEL	Adeguamento generale degli attuali VLE ai valori indicati come BAT-AEL	28/02/2024

7. Prescrizioni relative al ripristino ambientale dell'area

È fatto obbligo al gestore di comunicare preventivamente l'intenzione di dismettere l'installazione. La dismissione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nell'elaborato 06.00_TV 01 TS AA 01 DT RS 06.00_Piano Ripristino Ambientale allegata alla domanda di riesame, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione. Eventuali modifiche dello stesso devono essere proposte dal gestore in sede di comunicazione di dismissione e sono approvate dalla Regione, previo parere ARPA. Lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate ai sensi della L.R. 34/2017 avviene entro 20 [venti] giorni dalla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal piano, come eventualmente modificato.